

STATUTO

Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali e l'Attrazione di Investimenti produttivi

(ARSAI)

Art. 1
Istituzione

1. Con Legge regionale n. 16 del 27 marzo 2024 è stata istituita l'*Agenzia regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali e per l'Attrazione degli Investimenti produttivi* (ARSAI).

Art. 2
Sede

1. ARSAI ha sede legale in Catanzaro presso gli uffici della Regione Calabria di Germaneto e dispone di sedi operative territoriali.

Art. 3
Natura giuridica e funzioni dell'Agenzia

1. ARSAI è un ente pubblico economico, strumentale della Regione Calabria. Esercita le funzioni conferite dalla Legge regionale istitutiva n. 16/2024 e quelle già svolte dal Consorzio Regionale per le Attività Produttive (CoRAP).
2. La Regione esercita le attività di indirizzo, vigilanza e controllo di cui all'art. 8 della L.R. n. 16/2024.
3. ARSAI è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. E' strutturata nel rispetto del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e, quale stazione appaltante, agisce nel rispetto delle norme in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..
4. L'Agenzia approva i propri regolamenti di contabilità e bilancio nonché di amministrazione, organizzazione e funzionamento.
5. Ad ARSAI è affidata la gestione delle aree, dei nuclei e delle zone industriali della Calabria e l'attrazione degli investimenti produttivi sul territorio regionale. Opera, in coerenza con gli obiettivi delineati nei programmi della Regione Calabria, in direzione della valorizzazione del patrimonio assegnato e della promozione nazionale ed internazionale del territorio calabrese mediante il potenziamento dei fattori di competitività e agglomerazione.
6. ARSAI esercita le funzioni alla stessa demandate dall'art.3 della L.R. n. 16/2024 e di seguito elencate:
 - a. *attrazione di investimenti attraverso azioni tese a:*
 - favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese in Calabria;
 - offrire servizi di assistenza e promozione per l'attrazione di investimenti produttivi;
 - promuovere opportunità di investimento e assistere gli investitori nel loro insediamento e nello sviluppo di progetti, supportandoli per tutta la durata del ciclo di vita dell'investimento;
 - sostenere l'attrattività del contesto territoriale, anche con riferimento alle aree ZES.
 - b. *promozione delle aree produttive regionali anche tramite azioni di marketing, sia*

- a livello nazionale che internazionale, con l'indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio nonché dei settori produttivi che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali, sulla base degli strumenti di incentivazione definiti a livello regionale o nazionale;*
- c. studio, progettazione, attuazione e gestione di interventi coordinati di infrastrutturazione, rilancio e valorizzazione delle aree produttive regionali, gestione e manutenzione delle aree, adozione degli atti di natura ablativa occorrenti alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui all'art. 9 della L.r. 16/2024;*
 - d. progettazione e costruzione di fabbricati, impianti, laboratori, depositi e magazzini per attività industriali, artigianali e commerciali;*
 - e. vendita, assegnazione e concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;*
 - f. attuazione di misure specifiche per l'affidamento a start up ad alto contenuto tecnologico, dei beni recuperati;*
 - g. predisposizione di strumenti di semplificazione per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese;*
 - h. determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nelle aree industriali a fronte dell'utilizzo o dell'attività di gestione e manutenzione di opere o impianti di competenza o proprietà dell'Agenzia, ovvero della prestazione di servizi;*
 - i. progettazione e gestione di uno sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese;*
 - j. ideazione, programmazione, progettazione, regolamentazione, realizzazione e gestione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA).*
- 7.** *Altresì, nell'esercizio delle funzioni di competenza, ARSAI:*
- a. concorre all'attuazione dei programmi regionali che sostengono le attività produttive, lo sviluppo dei territori e il benessere socio-economico delle comunità;*
 - b. svolge attività per la riconversione delle aree e degli edifici industriali dismessi o in abbandono per reintrodurli nel ciclo economico e produttivo;*
 - c. predispone gli strumenti urbanistici delle aree industriali;*
 - d. presta collaborazione per la programmazione e attuazione delle strategie regionali per la competitività delle imprese, l'innovazione sostenibile e la transizione ecologica;*
 - e. concorre ad attuare il documento di programmazione economica, finanziaria e patrimoniale della Regione;*
 - f. promuove e partecipa, nell'ambito dei programmi di sviluppo della Regione Calabria e degli strumenti di programmazione negoziata, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, a progetti di investimento in infrastrutture produttive e di produzione di energia rinnovabile, iniziative finalizzate al sostegno dell'occupazione da parte delle imprese, programmi di sviluppo di aree territoriali e di settori economici;*
 - g. predispone e gestisce moduli formativi in favore del comparto produttivo. A tale fine, ARSAI acquisisce i requisiti richiesti dalle norme nazionali e regionali di riferimento o, in alternativa, può servirsi di enti e istituzioni già accreditati;*
 - h. favorisce, nel rispetto di appositi atti regolatori, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui territori amministrati, concorrendo al fabbisogno elettrico nazionale;*

- i. *predispone progetti e programmi di investimento ed elabora piani economico-finanziari;*
 - j. *svolge attività di raccordo con gli Enti Locali al fine di favorire l'attuazione coordinata delle politiche di sviluppo economico per gli insediamenti produttivi, sul territorio regionale;*
 - k. *propone l'istituzione di ulteriori aree da destinare all'insediamento di attività produttive e/o ampliare quelle esistenti. L'istituzione delle aree è effettuata con deliberazione della giunta regionale previo coinvolgimento dei Comuni interessati.;*
8. ARSAI, quale ente strumentale della Regione, ricorrendone le condizioni, può ricevere affidamenti diretti mediante apposite convenzioni per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla Regione nella progettazione, gestione, valutazione, rendicontazione tecnica di interventi nel comparto produttivo, anche al fine di assicurare il raccordo operativo con i soggetti attuatori e/o beneficiari dei progetti.
 9. L'Agenzia può operare anche nelle aree comunali destinate ad attività produttive, previo accordo con i comuni interessati.
 10. Al fine dell'integrazione delle rispettive potenzialità e competenze, le attribuzioni funzionali dell'Agenzia e della ZES, sono regolate da apposita convenzione.

Art. 4 **Organi dell'Agenzia**

1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Direttore generale, il Revisore unico dei conti.

Art. 5 **Il Presidente**

1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale tramite procedura idoneativa e dura in carica tre anni. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Presidente della Giunta regionale.
2. Per la nomina del Presidente trovano applicazione le cause di inconferibilità e incompatibilità stabilite dall'Ordinamento.
3. Al Presidente spetta il compenso annuo di cui all'art. 5 della L.R. n. 16/2024.
4. Compito del Presidente è l'adozione della pianificazione della *content strategy* predisposta in collaborazione con il team di *content creator*.
5. La composizione quali-quantitativa del *team* dei *content creator* nonché la pianificazione della *content strategy* sono contenuti nel Piano industriale triennale.
6. La pianificazione della *content strategy*, in via generale, è diretta:
 - a. *alla valutazione delle opportunità; alla descrizione degli obiettivi e delle modalità della loro verifica; alla definizione delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi al fine di instaurare rapporti stabili di collaborazione, sostegno e partecipazione alle singole iniziative dell'Agenzia;*
 - b. *alla definizione dei piani di:*
 - "Attrazione", per l'insediamento di impianti produttivi da parte di imprese non ancora presenti sul territorio regionale;
 - *Reshoring*, per il reinsediamento sul territorio regionale di imprese che hanno in precedenza delocalizzato in altre regioni o all'estero;
 - *Retention*, per la creazione di sinergie tra le imprese insediate e il tessuto locale

produttivo rivolgendosi alle aziende già presenti in Calabria che intendano realizzare un nuovo investimento per diversificare funzionalmente la produzione esistente.

7. Il *team dei content creator* supporta la predisposizione del Piano industriale triennale e cura la comunicazione relativa alla *content strategy*.

Art. 6

Il Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Presidente della Giunta regionale per la durata di tre anni rinnovabili, dà diritto alla retribuzione omnicomprensiva stabilita all'art.6 della L.R. n. 16/2024 ed è individuato secondo le previsioni dello stesso articolo.

Per il conferimento dell'incarico di Direttore generale trovano applicazione le cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dall'Oordinamento.

2. Il Direttore generale:
 - ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende agli uffici, esercita le funzioni di direzione dell'Ente;
 - assicura la migliore organizzazione del lavoro, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini dell'affidamento degli incarichi, l'incremento dell'efficienza del lavoro.
3. Il Direttore generale riunisce periodicamente i dirigenti per la verifica dell'attuazione dei programmi dell'Ente e per la definizione di specifiche linee di attività progettuali. Le riunioni possono essere fissate anche su richiesta dei dirigenti.
4. In particolare, in coerenza con l'art. 6 della L.R. n. 16/2024, il Direttore generale:
 - a. *predispone lo Statuto e le relative modifiche da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;*
 - b. *adotta la dotazione organica del personale e le sue variazioni, identificando le sedi degli Uffici ed il relativo numero dei dipendenti assegnati da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;*
 - c. *adotta il Piano industriale triennale, che comprende la "content strategy", predisposto conformemente alle linee guida approvate dalla Giunta regionale;*
 - d. *adotta, per sottoporlo all'approvazione della Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività relativi all'esercizio in corso;*
 - e. *adotta, per sottoporlo all'approvazione della Giunta regionale, il bilancio preventivo economico-budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;*
 - f. *adotta, per sottoporlo all'approvazione della Giunta regionale, il bilancio di esercizio redatto secondo i principi desumibili dagli artt. 2423 e seg. del Codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, previa motivazione, il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato fino al 30 giugno;*
 - g. *adotta gli atti relativi al funzionamento dell'Agenzia, all'organizzazione degli uffici, e allo svolgimento dei servizi ivi inclusi quelli affidati al team dei "content creator";*
 - h. *adotta, in armonia con la programmazione regionale e coerentemente con il quadro normativo in materia di politica industriale e di sviluppo economico e sociale territoriale, il programma triennale di interventi e lavori;*

- i. stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;*
- j. adotta i regolamenti dell'Ente previsti dalla L.R. n. 16/2024 ed ogni altra norma regolamentare ritenuta necessaria ai fini dell'efficienza e del buon andamento dell'Agenzia;*
- k. coadiuvato dai dirigenti, formula proposte ed esprime pareri e valutazioni al Presidente dell'Agenzia su argomenti relativi ai compiti ed alle funzioni a questo affidate;*
- l. stabilisce le funzioni, i compiti e gli obiettivi dei dirigenti attribuendo loro le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;*
- m. adotta il piano di organizzazione degli uffici periferici;*
- n. esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella propria competenza;*
- o. richiede pareri ai dirigenti e risponde all'organo di controllo sugli atti di competenza;*
- p. intrattiene le relazioni sindacali, anche in sede di contrattazione decentrata.*

Art. 7 **Il Revisore dei conti**

- 1.** Il revisore unico e il suo supplente sono designati dal Presidente della Regione e scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al D.Lgs. n.27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.
- 2.** In conformità all'art. 7 della L.R. n.16/2024, su designazione del Presidente della Giunta regionale, il Direttore generale dell'Agenzia, con specifico provvedimento, provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente.
- 3.** L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente dura tre anni e può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.
- 4.** Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo omnicomprensivo nel rispetto della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al titolare.
- 5.** Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso il revisore dei conti nello svolgimento dei compiti ad esso affidati, sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza ipso facto del revisore.
- 6.** Il revisore unico, nel rispetto del principio di riservatezza, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Agenzia, provvede:
 - a. alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio preventivo economico-budget, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;*

- b. alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di esercizio, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;*
 - c. alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;*
 - d. alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto funzionamento.*
- 7.** In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente, subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.

Art. 8

Patrimonio – Mezzi Finanziari

- 1.** Il patrimonio dell'ARSAI è costituito dai beni mobili ed immobili, già rientranti nel patrimonio del CoRAP, trasferiti all'ARSAI ai sensi di quanto disposto all'art. 12 della L.R. n. 16/2024, nonché gli ulteriori beni acquisiti nel corso dell'attività svolta.
- 2.** Tale patrimonio è altresì costituito dai conferimenti della Regione Calabria e aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla sua attività.
- 3.** I mezzi finanziari di ARSAI sono costituiti:
 - a. dal contributo regionale iniziale stabilito in euro 5.300.000,00 che verrà corrisposto in due annualità (euro 2.700.000,00 per l'anno 2024 ed euro 2.600.000,00 per l'anno 2025) per come previsto dall'art. 13, c. 1, 2 e 3, della L.R. n. 16/2024;*
 - b. dalle rendite derivanti dal proprio patrimonio e dai proventi derivanti dalla vendita o locazione, anche finanziaria, delle aree e degli immobili a questo afferenti;*
 - c. dai proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture, opere e servizi collettivi resi alle imprese insediate nelle aree, dai proventi derivanti dai corrispettivi di cui all'art. 10 della L.R. n. 16/2024 e dalle disposizioni regolamentari approvate dall'Agenzia;*
 - d. dall'introito delle risorse relative alle spese generali inerenti ai progetti infrastrutturali finanziati con fondi regionali, statali e comunitari nel rispetto della normativa in materia di appalti;*
 - e. dall'introito delle risorse per l'attuazione di interventi per l'attrazione di investimenti finanziati con fondi regionali, statali e comunitari, finalizzate a remunerare le attività direttamente realizzate da ARSAI e dall'introito delle risorse relative alle spese generali afferenti a tali interventi.*
- 4.** Possono costituire ulteriori mezzi finanziari per ARSAI:
 - a. fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere o erogazione di servizi;*
 - b. finanziamenti concessi dagli istituti di credito;*
 - c. eventuali proventi derivanti da attività svolte in convenzione con la Regione Calabria in attuazione della previsione di cui all'art. 3, comma 8 e/o altri enti pubblici o privati;*
 - d. contributi, donazioni e lasciti ricevuti da parte di qualsiasi soggetto sia pubblico*

che privato.

Art. 9

Gestione Economico-Finanziaria

1. La gestione economico-finanziaria dell'ARSAI è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il piano economico finanziario, il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo economico – budget sono adottati dal Direttore generale, su conforme proposta del dirigente competente entro, rispettivamente, il 31 gennaio, il 30 Aprile e il 30 Novembre di ogni anno; gli stessi saranno successivamente approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 16/2024.
3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Esso ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
4. In sede di approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, gli utili eventualmente conseguiti saranno accantonati in apposita riserva di bilancio e dovranno rendersi disponibili per la copertura di eventuali future perdite d'esercizio.
5. Gli eventuali disavanzi riscontrati nel bilancio consuntivo saranno ripianati, in via prioritaria, utilizzando le riserve appositamente accantonate.

Art. 10

Governo del Territorio

1. Le Aree di Sviluppo Industriale, ai sensi dell'art. 7 della Legge Urbanistica della Calabria n. 19/2002 (*Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria*), sono da considerarsi ambiti istituzionali di pianificazione territoriale.
2. Nel Piano Regolatore Territoriale degli Agglomerati (PRT) è individuato l'insieme degli atti che tutelano il territorio industriale, regolandone l'uso e le trasformazioni.
3. I Piani Regolatori di cui al comma 2 producono gli stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 5, Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge Urbanistica dello Stato italiano).
4. Lo schema di Piano Regolatore Territoriale di ogni area, agglomerato o nucleo industriale, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, predisposto dall'Agenzia, è adottato ed approvato dalla Giunta regionale. Lo schema di PRT è pubblicato all'albo dell'Agenzia e presso i comuni interessati, oltre che sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Gli enti e i privati possono presentare osservazioni e opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Decorso detto termine, è convocata la conferenza di pianificazione prevista dall'art. 13 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.
5. Conclusa la conferenza di pianificazione entro il termine indicato dall'art. 13, c. 7, della L.R. 19/2002, il PRT è approvato dalla Giunta regionale per essere pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, all'albo dell'Agenzia e all'albo pretorio dei comuni interessati.
6. Nelle aree delimitate dai PRT, spetta all'Agenzia la programmazione degli interventi e la regolamentazione dei procedimenti insediativi delle aziende, ivi compresi i costi di costruzione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

7. Il procedimento tecnico-amministrativo relativo all'insediamento delle attività produttive ha inizio con il nulla-osta rilasciato dal dirigente dell'Agenzia preposto sulla base dell'istruttoria condotta dai responsabili all'uopo nominati. I progetti da inviare al SUAP o altro sportello competente a cura di soggetti pubblici e/o privati, devono essere provvisti, a pena della loro procedibilità, del nulla-osta dell'Agenzia.
8. I vincoli di destinazione previsti dal piano regolatore hanno efficacia per la durata di dieci anni dalla data della relativa approvazione.
9. La dichiarazione di pubblica utilità avviene con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.
10. Le espropriazioni di aree e immobili necessarie a realizzare gli interventi previsti dal piano regolatore sono effettuate dall'Agenzia in conformità alla legislazione statale vigente in materia.
11. Nelle aree delimitate dai PRT, spetta all'Agenzia la regolamentazione dei procedimenti insediativi delle aziende, dei contributi e dei corrispettivi da queste dovuti.

Art. 11 **Personale**

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dal CCNL FICEI (Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione).
2. Il personale dell'ARSAI è quello definito dalla dotazione organica dell'Agenzia.
3. Il datore di lavoro ai sensi della vigente normativa in tema di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è individuato nel Direttore generale.
4. Nella gestione del personale, l'ARSAI si attiene ai principi relativi al massimo rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pari opportunità, della valutazione della performance individuale e collettiva. I dirigenti rispondono della gestione amministrativa ed economica dell'ARSAI nonché delle risorse finanziarie ed umane loro assegnate.
5. L'ARSAI adotta ogni misura idonea a favorire una gestione trasparente, efficace, efficiente ed economica tesa a contrastare i fenomeni della corruzione e della criminalità e diffondere i principi della legalità.
6. L'Agenzia definisce i progetti di formazione necessari per l'accrescimento delle competenze dei dipendenti.
7. L'Agenzia approva un apposito regolamento d'organizzazione del personale e di funzionamento dell'Agenzia.

Art. 11 **Modifiche statutarie**

1. Le modifiche al presente Statuto devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

Il sottoscritto Sergio Riitano, in qualità di Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali (in breve ARSAI), consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3, D. Lgs n. 82/2005.